



# COMUNE DI TARANTASCA

C.A.P. 12020 - PROVINCIA DI CUNEO - Tel. 0171.931921 - Fax 0171.931676

E-mail: tarantasca@ruparpiemonte.it

**Ordinanza n. 14 del 12.07.2011**

**OGGETTO: Divieto temporaneo di sosta su Via Busca area artigianale**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Vista** la richiesta ns. prot. 2884 in data 16/5/2010 da parte del Presidente dell'Associazione Culturale Tarantasca per l'esecuzione di una **MANIFESTAZIONE MUSICALE** denominata "ONDE SONORE";

**Visto** il Verbale esame progetti della Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo redatto in data 24/05/2011 in cui si prescrive che "Considerato che l'area della manifestazione è servita da un'unica via di accesso/esodo, si stabilisce che è preclusa la sosta dei veicoli lungo entrambi e lati di tale via, al fine di consentire agevolmente il passaggio di eventuali mezzi di soccorso";

**Visti** gli artt. 5, comma 3,6, comma 4, lett. f) e 7, comma 1, lett. a) del "Nuovo Codice della Strada" emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

**Visto** il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, N. 495;

**Ritenuto** che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto:

**Visto** il D.Lgs 267/2000;

## ORDINA

**1)La sosta dei veicoli nel seguente tratto di strada: Via Busca AREA ARTIGIANALE tratto di strada che va da S.P. n. 189 fino a Capannone di proprietà Licheri (Area interessata dalla Manifestazione) per le esigenze e per i motivi di cui alle premesse, è temporaneamente vietata come segue:**

**dalle ore 20.00 del giorno 15/07/2011**

**alle ore 04.00 del giorno 18/07/2011**

2)L'incaricato dell'Ufficio Polizia Municipale è chiamato ad installare l'idonea segnaletica, nei tempi e nei modi previsti dalla legge ed è incaricato di dare adeguata pubblicità a questo provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nei consueti modi di diffusione.

3)Il personale dell'ufficio di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

4)Il responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.

5)Il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

6) A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

7) In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da che abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R n. 495/1992.

8) A norma dell'articolo 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è questo Ufficio Polizia Municipale.

9) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

*Dalla Residenza comunale, li 12.07.2011*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
MONDINO Dott. Dario

